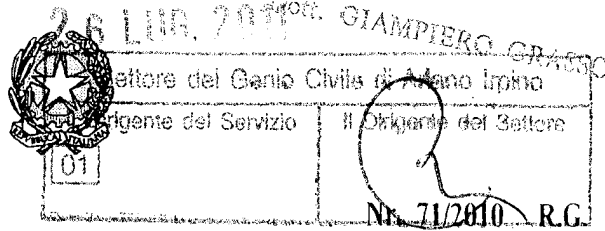


STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C.SO VITT. EMANUELE, 62
CASTEL BARONIA (AV)
TEL./FAX 0827.92733 - P. IVA 02195730611



Nr. 71/2010 R.G.
Nr. 22/2011 SENT.
Nr. 104/2011 Cron.
Nr. 16/2011 Rep.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di CASTEL BARONIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, in persona del Dott. Attilio IMBRIANI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio civile n. 71/10 R.G. avente ad oggetto: Risarcimento danni, passato in decisione all'udienza del 7 febbraio 2011,

TRA

LEONE ANTONIO , nato ad Avellino il 17 giugno 1962 e residente in Castel Baronia alla C.so Vittorio Emanuele, 60 – c.f.: LNENTN62H17A509W , rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Costantino;

ATTORE

E

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. - c.f.: 80011990639, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Filomena Luongo.

CONVENUTA

- PROVINCIA DI AVELLINO in persona del Presidente p.t. - c.f.: 80000190647, rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Galletta.

CONVENUTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0586244 26/07/2011

Mittente : UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTEL BARONIA

Assegnatario : Attività di supporto alle unità specializzate in materi ...

Classifica : 15.1.13. Fascicolo : 3 del 2011



fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Conclusioni

L'attore ha concluso come da atto introduttivo del giudizio, deduzioni rese all'udienza 7.02.2011, anche con il deposito di note riepilogative autorizzate, per la declaratoria di responsabilità per il sinistro di causa della Regione Campania e della Provincia di Avellino, ciascuno per quanto di ragione e la condanna delle stesse al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati nella somma di euro 1.256,45 oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Nelle medesime sedi processuali, la convenuta Regione Campania ha concluso per la declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e in diritto e non provata. In via gradata, ha concluso per l'accoglimento dell'azione di rivalsa proposta nei confronti della Provincia di Avellino, con condanna della stessa alla refusione della somma eventualmente da corrispondere all'attore. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La Provincia di Avellino ha concluso, in via preliminare per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per essere unica legittimata la Regione Campania; nel merito per il rigetto della domanda proposta, infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, per la condanna della Regione Campania alla refusione di quanto eventualmente liquidato in favore dell'attore.

La FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a. che copre il rischio per la responsabilità civile terzi in favore della Provincia di Avellino, da questa chiamata in causa, è rimasta ed è stata dichiarata contumace.



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per quanto di ragione.

Preliminarmente va deliberata ed esaminata la questione preliminare relativa alla legittimazione passiva in giudizio, dibattuta tra le parti sia sotto il profilo della *legitimatio ad causam* che della *ad processum*.

Dall'esame della normativa in materia, legge 157/1992 art. 19, T.U. D.lvo 267/00; L.R. Campania n. 8 del 10.04.1996, ai fini della individuazione dell'ente responsabile per i danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica, può dirsi, in linea di massima, che la legge affida alla Regione i poteri di gestione e di tutela della fauna selvatica che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non è più *res nullius*, dovendo conseguentemente adottare anche tutte le conseguenti misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi ex art. 2043 c.c. (*ex ceteris* Cass. 4664/2005 e 8953/2008).

Alla Provincia spettano prevalentemente funzioni amministrative. Tale generico riparto di competenze è confermato anche dalle previsioni della richiamata legge regionale Campania che all'art. 11) attribuisce alle Province il compito di predisporre piani faunistico-venatori e lo specifico compito di risarcire- tramite apposito fondo regionale- i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Senonchè a innovare tali generiche previsioni normative è intervenuta la recente sentenza di Cassazione Civile sezione III 8.01.2010 n. 80 che, in un caso simile, ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dalla Regione Marche inteso all'elisione di propria responsabilità. Vale però il rilievo che a prescindere che



tale sentenza si riferisce a una diversa normativa regionale, la detta sentenza esprime tra l'altro anche l'importante concetto secondo cui "è da ritenere che la responsabilità aquiliana per danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o associazione ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino". D'altro canto non è privo di significato la circostanza che dall'analisi degli atti amministrativi e contabili fra i due enti convenuti, emerge che l'amministrazione provinciale agisce sostanzialmente quale delegato della Regione, che, di fatti, è l'Ente che procede concretamente alla quantificazione e alla erogazione delle somme necessarie a tale funzione pubblica che rimangono nella titolarità dell'amministrazione regionale. Come eccepito dalla difesa della Provincia di Avellino i finanziamenti conferiti dalla Regione Campania annualmente per la prevenzione di incidenti sui tratti viari cui è esposta la fauna manifestano comunque, un'attività specifica e propria di attività di competenza regionale, da questa delegata alla Provincia, al limitato scopo di apposizione in sito di protezione o segnalazioni di presenza di fauna selvatica.

In definitiva per i danni provocati dalla fauna rimane l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei confronti della Regione Campania, con il relativo onere probatorio.



Sotto tale profilo deve ritenersi che l'attore ha fornito la prova della sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità tra esso e i danni sopportati dal veicolo attoreo.

Il teste Incontrada Costantino Davide, escusso all'udienza del 20.12.2010, dichiaratosi indifferente e presente ai fatti ed a bordo dell'auto dell'attore, ha ricostruito senza incertezze ed in modo coerente e credibile l'evento sinistroso, ben evidenziando i caratteri di non prevedibilità e di non visibilità dell'insidia costituita dai cinghiali che hanno attraversato la strada repentinamente in ora serale, chiarendo anche che nella zona ci sono anche battute di caccia organizzate dalla Provincia, il che costituisce ulteriore elemento presuntivo della colpa e della responsabilità della legittimata passiva. Dichiarazioni conformi sono state rese anche dell'ulteriore teste Bardaro Vito, anch'egli indifferente e presente ai fatti.

Circa il *quantum debeatur*, il preventivo in atti è stato confermato dal suo estensore, escusso quale teste all'udienza del 20.12.2010 ed esso appare congruo sia per voci di ricambi, che per manodopera, ai danni descritti all'autovettura e ai prezzi di mercato.

Nel risarcimento per equivalente va liquidata anche l'IVA dovuta, atteso che non risulta che l'attore, per l'attività professionale svolta, abbia diritto a compensazioni o rivalse IVA; mentre nulla si liquida per fermo tecnico ed effettivo in assenza di dichiarazione e prova dell'avvenuta riparazione. Complessivamente il risarcimento è per euro 1.256,45 oltre interessi e rivalutazione che si liquidano come da dispositivo.



Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre si compensano tra Provincia di Avellino e le altre part costituite ritenuti sussistenti giusti motivi che dipendono dalla peculiarità e particolarità normativa delle questioni trattate.

La sentenza è esecutiva *ex lege*

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Leone Antonio nei confronti di Regione Campania e Provincia di Avellino, giusta atto di citazione notificato a 27.05.2010, nonché nei confronti della Faro Assicurazioni s.p.a., terza chiamata, contumace, ogni diversa domanda, eccezione, deduzioni istanze reietta, così provvede:

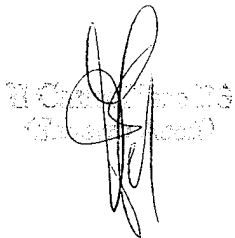
1. dichiara la Regione Campania responsabile dl sinistro per cui è causa;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino e della Faro Assicurazioni s.p.a.- contumace;
3. condanna la Regione Campania in persona del legale rappr.te p.t. al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni per equivalente della somma di euro 1.256,45 oltre interessi al tasso legale su tale somma da devalutarsi al di del danno e successivamente a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT ed oltre ancora interessi al tasso legale sulla somma così risultante dalla presente pronuncia al soddisfo;
4. condanna la suddetta convenuta Regione Campania al pagamento in favore dell'attore di spese e competenze di giudizio che si liquida nella



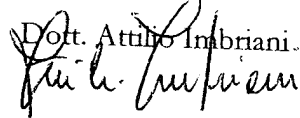
complessiva somma di euro 1.138,00 di cui 78,00 per spese, 550,00 per diritti e 510,00 per onorario, oltre euro 132,50 (12,50%) per rimborso spese forfetario ex art. 14 DM 127/04 ed oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore dell'avvocato Giuseppe Costantino, procuratore abilitato all'esercizio dell'attività.

5. compensa spese e competenze di giudizio tra le altre parti del giudizio.

Così deciso in Castel Baronia addì 6.5.2011



Il Giudice di Pace

Dott. Attilio Imbriani


CAUSA N. 1000/2011
IN
CAUSA N. 1000/2011
La causa è stata decisa con
sentenza di primo grado
data addì 6.5.2011
in
CAUSA N. 1000/2011
Il
Giudice di Pace